

Oggetto: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LIVI". CONVENZIONE

Sull'argomento il Segretario Generale riferisce che tra le funzioni attribuite agli Enti camerali rientra anche la cooperazione con istituzioni scolastiche in materia di alternanza scuola/lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

A tale fine, anche allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, la Camera di Commercio potrebbe promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa.

L'istituto d'istruzione superiore "Carlo Livi" di Prato ha proposto alla Camera di Commercio una convenzione consistente nella disponibilità della Camera ad accogliere presso le sue strutture un determinato numero di studenti in regime di alternanza scuola lavoro. Il Segretario Generale ricorda che l'istituto "Carlo Livi" comprende il Liceo Statale (con gli indirizzi scientifico tradizionale e linguistico) e il Liceo Artistico.

Il Segretario Generale precisa infine che lo stage/tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e che sono a carico dell'istituto "Carlo Livi" gli oneri di assicurazione degli stagisti-tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Posto l'argomento in discussione,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 4, concernente le funzioni di indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;

VISTO l'art. 2 della Legge 580/93 che attribuisce alle Camere di Commercio funzioni di promozione e supporto degli interessi generali delle imprese;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Prato;

RICHIAMATO il Programma Pluriennale della Camera di Commercio di Prato, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 4 marzo 2013;

VISTO l'art. 2 comma 2 lettera n) della legge 29 dicembre 1993 n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", che attribuisce alle camere funzioni di cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni;

VISTA la legge 13 giugno 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA la bozza di convenzione proposta dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Livi" di Prato, finalizzata ad istituire una collaborazione con la Camera di Commercio per l'accoglienza presso le sue strutture di un determinato numero di studenti in regime di alternanza scuola lavoro;



PRESO ATTO che dalla bozza di convenzione in oggetto non emergono oneri finanziari a carico dell'ente bensì un impegno ad accogliere presso le sue strutture un numero di studenti (da definire in un momento successivo) per lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro, garantendo l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza;

CONSIDERATE le finalità della Convenzione in oggetto di promozione della cooperazione con istituzioni scolastiche in materia di alternanza scuola/lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni e soprattutto agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del da parte degli studenti;

VALUTATA positivamente l'opportunità di sottoscrivere la convenzione in oggetto;

DELIBERA

1. di approvare la bozza di Convenzione in oggetto tra la Camera di Commercio di Prato e l'istituto Superiore "Carlo Livi" di Prato, nella versione che, allegata alla presente deliberazione (Allegato "A"), ne forma parte integrante;
2. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere in nome e per conto della Camera di Commercio la Convenzione di cui al punto precedente, apportandovi quelle modifiche meramente formali che dovessero eventualmente rendersi necessarie.

Gli uffici camerali provvederanno all'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera, nell'ambito degli indirizzi in essa previsti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)



Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 46/16
del 11.07.2016

**Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo Livì".
Convenzione**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Cafia Barocelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 4 (compresa la copertina)

**CONVENZIONE DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A.S. 2015/2016**

TRA

L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO LIVI" con sede in Prato, Via Marini 9 Cap 59100, codice fiscale 84007110483 d'ora in poi denominato "**Soggetto promotore**", nella persona del rappresentante legale Prof. Tiziano Pierucci, C.F. PRCTZN56P62G713U

E

La **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO** con sede in Prato, Via del Romito 71 Cap 59100, codice fiscale 84007110483, d'ora in poi Denominato "**soggetto ospitante**" rappresentata dal Sig.

Premesso che

- Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel PTOF dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- L'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato qui di seguito indicato come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n..... studenti in alternanza scuola-lavoro su proposta dell'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CARLO LIVI "

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo (tirocinio formativo ed osservativo di orientamento), ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, **non costituisce rapporto di lavoro.**
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola-lavoro è **congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica, e **da un tutor formativo della struttura**, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione è **predisposto un progetto formativo personalizzato**, che fa parte integrante della presente convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio formativo/osservativo, con l'indicazione dei tempi di presenze in Azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. **Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:**



- **Elabora**, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente o esercenti la podestà genitoriale)
 - **Assiste** e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento
 - **Gestisce** le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, rapportandosi con il tutor esterno
 - **Monitora** le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse
 - **Valuta**, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente
 - **Promuove** le attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto
 - **Informa** gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe
 - **Assiste** il dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione
2. **Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:**
- **Collabora** con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza
 - **Favorisce** l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso
 - **Garantisce** l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali nel rispetto delle procedure interne
 - **Pianifica** ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante
 - **Coinvolge** lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza
 - **Fornisce** all'Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo
3. **Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:**
- Predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, in particolare il docente tutor interno dovrà collaborare con il tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente
 - Controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato
 - Raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo
 - Elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe
 - Verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie

Art. 4

1. **Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:**
- **Svolgere** le attività previste dal progetto formativo personalizzato;
 - **Rispettare** le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - **Mantenere** la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo.
 - **Seguire** le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze
 - **Rispettare** gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art.20.

Art. 5

1. **Il soggetto promotore** assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, e per le responsabilità civili presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo



riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - Tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza
 - Informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D.lgs. 81/2008
 - Designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (ex RSPP)
 - Si impegna a far pervenire alle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

1. **Il soggetto ospitante** si impegna a:
 - Garantire al/ai beneficiario/i del percorso, per il tramite della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro
 - Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
 - Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il/i beneficiario/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale
 - Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al/ai beneficiario/i
 - Individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (ex RSPP)

Art. 7

1. la presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante
2. è in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato

Gli/le studenti/esse che parteciperanno alle attività proposte saranno coperti da assicurazione:

- a) Infortuni sul lavoro INAIL (D.P.R. n. 156 art.2 del 9 Aprile 1999)
- b) Responsabilità civile posizione n. NW/2015/00167 compagnia Ambiente Scuola

Prato.....

Firma del soggetto promotore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. _____)

firma del soggetto ospitante

.....

.....